



**DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
**UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ SUPPORTO**  
**GESTIONALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE  
NORMATIVE VIGENTI E PRINCIPALMENTE  
AL D. LGS. 81/2008 DELLA SEDE  
PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. DI BERGAMO,  
SITA IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 18/20  
PIANI 1-2-3-4-5 E COPERTURA

# CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO (DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO)

## SOMMARIO

### **CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
ART. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO.....	5
ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	6
ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	7

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	8
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	9
ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	9
ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE .....	10
ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	10
ART. 12 – DENOMINAZIONE IN VALUTA .....	10

### **CAPO 3 – DEFINIZIONE DELLE OPERE E OBBLIGAZIONI**

ART. 13 - DESCRIZIONE DELL'OPERA .....	11
ART. 14 - OBBLIGAZIONI GENERALI .....	11
ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE A CORPO E MISURA.....	14
ART. 15.1 - Opere appaltate a "MISURA": .....	14
ART. 15.2 - Opere appaltate a "CORPO": .....	14
ART. 15.3 - Opere appaltate a "CORPO" per la sicurezza: .....	15
ART. 16 - ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE IN APPALTO.....	15
ART. 17 – STRUTTURE .....	16
ART. 17.1 - Progetto costruttivo e calcolo.....	16
ART. 17.2 - Riferimenti normativi.....	16
ART. 17.3 - Prove sui materiali e prove di carico.....	17
ART. 17.4 - Denuncia delle opere strutturali.....	17
ART. 17.5 - Strutture minori in c.a. ed in acciaio a carico dell'Appaltatore .....	17
ART. 17.6 - Collaudo statico.....	17
ART. 18 - IMPIANTI TECNOLOGICI .....	17
ART. 18.1 - Accettazione degli impianti e progetto costruttivo.....	17
ART. 18.2 - Prescrizioni particolari .....	18
ART. 18.3 - Dichiarazione di conformità .....	18
ART. 19 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	18
ART. 20 - OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE .....	19
ART. 21 - OBBLIGHI ED ONERI DELL' APPALTATORE.....	19
ART. 21.1 - Oneri generali.....	19
ART. 21.2 - Organizzazione del cantiere .....	19
ART. 21.3 - Conduzione del cantiere.....	20
ART. 21.4 - Aiuto tecnico alla Direzione Lavori .....	22
ART. 21.5 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	23
ART. 22 - RILIEVO AGGIORNATO DEL COSTRUITO E SVILUPPO TECNICO DEI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.....	23
ART. 23 - DIREZIONE DEI LAVORI.....	24

ART. 24 - DIREZIONE TECNICA DELL'APPALTATORE .....	24
ART. 25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....	25
<b>CAPO 4 – TERMINI PER L' ESECUZIONE</b>	
ART. 26 - CONSEGNA LAVORI .....	27
ART. 27 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	27
ART. 28 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	27
ART. 29 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	28
ART. 30 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	29
ART. 30.1 - Norme generali.....	29
ART. 30.2 - Programma esecutivo dei lavori .....	29
ART. 30.3 - Programmadedettagliato .....	30
ART. 30.4 - Strumenti.....	30
ART. 31 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	30
ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	31
<b>CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA</b>	
ART. 33 - ANTICIPAZIONE.....	32
ART. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	32
ART. 35 - PAGAMENTI A SALDO .....	32
ART. 36 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	33
ART. 37 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	33
ART. 38 - REVISIONE PREZZI .....	34
ART. 39 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	34
ART. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA .....	34
ART. 40.1 - Condizioni generali.....	34
ART. 40.2 - Prezzi contrattuali.....	34
ART. 40.3 - Disposizioni relative agli importi a corpo.....	35
ART. 40.4 - Valutazione dei lavori in economia .....	36
ART. 40.4.1 - Manodopera. ....	36
ART. 40.4.2 - Noleggi. ....	36
ART. 40.4.3 - Trasporti. ....	37
<b>CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI</b>	
ART. 41 - LAVORI A MISURA (... <i>omissis</i> ...)......	38
ART. 42 - LAVORI A CORPO .....	38
ART. 43 - LAVORI IN ECONOMIA.....	38
ART. 44 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA .....	38
<b>CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE</b>	
ART. 45 - CAUZIONE PROVVISORIA .....	39
ART. 46 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA .....	39
ART. 47 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	39
ART. 48 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA .....	40
ART. 48.1 - Polizza C.A.R. ....	40
ART. 48.2 - Schema di polizza di assicurazione tutti i rischi del costruttore .....	40
<b>CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE</b>	
ART. 49 - VARIAZIONE DEI LAVORI .....	40
ART. 50 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	41
ART. 51 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	41
ART. 52 - VERIFICA LAVORI IN CORSO D'OPERA - RISERVE DELL'IMPRESA .....	41
<b>CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	

ART. 53 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	43
ART. 54 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	44
ART. 55 - PIANI DI SICUREZZA.....	44
ART. 56 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	45
ART. 57 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	45
<b>CAPO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b>	
ART. 58 - SUBAPPALTO.....	46
ART. 59 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	47
ART. 60 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	47
<b>CAPO 11 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D' UFFICIO</b>	
ART. 61 - CONTROVERSIE.....	48
ART. 62 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	49
ART. 63 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	49
<b>CAPO 12 – DISPOSIZIONI PER L' ULTIMAZIONE</b>	
ART. 64 - ULTIMAZIONE - VERIFICA CON COLLAUDI DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI - CERTIFICATO DI COLLAUDO - GARANZIE.....	51
64.1 NORME GENERALI.....	51
ART. 64.1 - Termini per il collaudo.....	51
ART. 64.2 - Accettazione della progettazione e dei componenti degli impianti.....	51
ART. 64.3 - Collaudi specifici degli impianti.....	51
ART. 64.4 - Fasi dei collaudi e della prove.....	52
ART. 64.5 - Collaudo e ultimazione definitiva delle opere.....	52
ART. 64.6 - Certificato di collaudo.....	53
ART. 64.7 - Garanzia delle opere.....	53
ART. 64.8 - Uso anticipato delle opere.....	53
ART. 65 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - DECRETI - REGOLAMENTI.....	55
ART. 66 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	56
ART. 67 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	56
ART. 68 – CARTELLO DI CANTIERE.....	56
ART. 69 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	57
ART. 70 - MANODOPERA.....	58

## DEFINIZIONI

I termini che seguono, usati nel presente capitolato, indicheranno rispettivamente:

- COMMITTENTE o ENTE APPALTANTE o STAZIONE APPALTANTE o AMMINISTRAZIONE: I.N.P.D.A.P.
- APPALTATORE o DITTA APPALTATRICE o DITTA: la Ditta alla quale vengono affidate le forniture o l'esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato;
- DIRETTORE DEI LAVORI: il tecnico abilitato e incaricato dal Committente di sorvegliare i lavori e di impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché l'attuazione delle attività affidate all'Appaltatore avvenga in conformità ai documenti contrattuali;
- DIRETTORE DI CANTIERE: il professionista o il tecnico qualificato incaricato dall'Appaltatore di organizzare e condurre i lavori previsti nei documenti di contratto;
- OPERE EDILI: si intendono tutte le opere inerenti a opere strutturali, pavimenti, pareti, serramenti, finiture e opere complementari come meglio specificate di seguito;
- OPERE IMPIANTISTICHE: si intendono tutte le opere inerenti agli impianti elettrici e speciali, termomeccanici e idrico-sanitari, come meglio specificato di seguito.
- E.P.U., TARIFFA: si intende l'elenco prezzi unitari contrattuale.

## CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di:
2. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI E PRINCIPALMENTE AL D. LGS. 626/94 DELLA SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. DI BERGAMO, SITA IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 18/20 PIANI 1-2-3-4-5 E COPERTURA.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d' appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati , dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Le opere sono appaltate a corpo e a misura in conformità all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006. (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l' appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell' adempimento dei propri obblighi.

### ART. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO

1. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto all'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101.- Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a **€uro 520.000,00=** (euro cinquecentoventimila/00) complessivi, dei quali **€uro 455.603,38=** (euro quattrocentocinquantacinquecentotremila/38) a base d'asta ai quali vanno aggiunti **€uro 64.396,62** (euro sessantaquattromilatrecentonovantasei/62) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, importo invariabile in conformità alle vigenti normative.
3. L'importo complessivo dell'appalto è costituito dell'importo complessivo dei lavori appaltati a corpo e dagli oneri della sicurezza e ammonta pertanto a **€uro 520.000,00=** (euro cinquecentoventimila/00).
4. I lavori saranno appaltati secondo modalità di formulazione dell'offerta meglio definita dal Bando di Gara, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente nel settore dei lavori pubblici.
5. Stante la seguente designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri (art. 45 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554):

#### TABELLA "B"

A) LAVORI A CORPO				
Cod	Cat	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
	OG1	OPERE EDILI	€ 455.603,38	100

#### ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n.163/2006 e dell'articolo 45, comma 6 del D.P.R. n. 554/1999.
2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all' applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori, previsti rispettivamente a misura negli atti progettuali in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art.132 del D.lgs. n.163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. **Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell' offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.**

#### ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1».
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», di seguito riportata ed allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono in parte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti a categorie specialistiche (serie «OS») diverse da quella prevalente di importo superiore a €uro 50.000,00= devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora

l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante qualora egli sia un'associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. La stessa disciplina si applica alle strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, ad eccezione di quelle lavorazioni che singolarmente superano il 15% del totale delle opere e per le quali vige l'espresso divieto di subappalto ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. È ammessa la categoria OG11 al posto delle categorie impiantistiche OS 3,28,30.
5. **I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate diverse da quella prevalente, di importo non superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e non superiore a €uro 50.000,00=, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000.**

TABELLA «A/1»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 58, comma 1) Importi comprensivi delle opere per la sicurezza
---------------	---

	Lavori di	<i>Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % manodopera</i>
1	OPERE EDILI ED AFFINI	Prevalente	OG1	Euro 455.603,38	30%

OPERE IMPIANTISTICHE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI					
2	IMPIANTI ELETTRICI	Scorporabile e subappaltabile	OS30		
3	IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	Scorporabile e subappaltabile	OS28		
4	IMPIANTI IDROSANITARIO	Subappaltabile	OS3		

#### ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del D.P.R. n. 554/1999, all'articolo 10, comma 6, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (in Gazz. Uff., 7 giugno, n. 131 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) e all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

## ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari;
  - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006;
  - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163/2006;
  - l'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Il Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori e successive modifiche ed integrazioni approvato con D.P.R. n. 554/1999.
  - Il Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/, ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - Le norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
3. **Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:**
  - il computo metrico estimativo e il computo metrico (L'Amministrazione darà in visione quest'ultimo elaborato ai sensi dell'Art.71 comma 2 del D.P.R. n. 554/99);
  - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.lgs. n.163/2006;
  - la quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato,
- 4 **Elenco elaborati contrattuali: l'allegato elenco degli elaborati contrattuali fa parte integrante del presente Capitolato speciale d'Appalto**
5. Il Disciplinare tecnico, costituito in allegato, forma parte integrante del Presente Capitolato Speciale.



## ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà addivenire alla stipulazione del formale contratto di appalto, nei modi previsti dall'art. 109 del D.P.R. n. 554/1999, dopo avere provveduto alla costituzione della cauzione definitiva.
2. Nel caso che anche uno dei documenti richiesti, alla data di sottoscrizione del contratto, risultasse non rispondente al fine per il quale è richiesto, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'impresa aggiudicataria, senza che essa possa avanzare pretese od eccezioni di sorta. Dal pari, qualora l'impresa aggiudicataria non addivenga, per propria inadempienza, alla stipulazione del formale contratto di appalto, essa sarà decaduta dall'aggiudicazione, senza che ciò possa costituire per l'impresa motivo di pretese od eccezioni di sorta.
3. In tale caso, la Committente potrà aggiudicare l'appalto all'offerente risultato secondo per quanto riguarda il ribasso d'asta, previa escussione della garanzia fideiussoria e fatto salvo il risarcimento dei danni.
4. Le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore come prescritto dall'art. 112 del D.P.R. n. 554/1999.
5. La presentazione della cauzione definitiva e la firma del Contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che sarà comunicato dalla Amministrazione appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Detto termine non sarà superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto nel caso di licitazione privata, pubblico incanto e appalto-concorso, 30 giorni dalla data di comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. Ove l'aggiudicatario non stipulasse il contratto nel termine assegnatogli, l'Amministrazione appaltante procederà secondo quanto previsto dalla legge 8.10.84 n. 687, Art. 5.
6. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
7. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La Ditta appaltatrice avendo verificato il progetto esecutivo all'atto della presentazione della offerta, assume la piena ed incondizionata responsabilità in ordine alla sua realizzazione, con particolare riferimento alla fattibilità del progetto medesimo nel rispetto della normativa vigente; nonché con riferimento alla conformità delle prestazioni ai dati di progetto, che dovranno essere verificati in sede di collaudo e sia per le garanzie come specificato di seguito.

## ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D.P.R. n. 554/1999.

## ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1°, delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

#### **ART. 12 – DENOMINAZIONE IN VALUTA**

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.

## CAPO 3 – DEFINIZIONE DELLE OPERE E OBBLIGAZIONI

### ART. 13 - DESCRIZIONE DELL'OPERA

1. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli allegati disegni di progetto, ai quali disegni il presente Capitolato fa riferimento. Nell'esecuzione di tutte le opere facenti parte del lavoro appaltato si dovranno scrupolosamente seguire tutte le norme specificatamente indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto, nonché quelle che saranno impartite dalla D.L. Tutte le opere in appalto oltre che dalle descrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno sempre rispondere alle prescrizioni dei Capitolati di specifiche tecniche, alle descrizioni di Elenco Prezzi e alle indicazioni impartite dalla D.L.
2. In caso di dubbia interpretazione, l'Impresa ha l'obbligo di richiedere chiarimenti alla D.L. prima dell'inizio delle varie opere. In caso di errata interpretazione del presente capitolato e dei disegni allegati, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso, sia per la demolizione delle opere eseguite in difetto, sia per la loro ricostruzione
3. I lavori appaltati, qui sommariamente elencati, riguardano la realizzazione delle seguenti principali opere o sottosistemi di opere:
  - OPERE DI DEMOLIZIONE
    - demolizioni (di edifici, strutture, impianti, e loro parti, piccole demolizioni)
  - OPERE STRUTTURALI
    - Fondazioni, murature, pilastri, solai, murature di contenimento terrapieni, opere in ferro
  - OPERE MURARIE ED AFFINI
    - murature perimetrali
    - massetti
    - murature e pareti divisorie
    - pareti e velette in cartongesso
    - controsoffitti
    - intonaci
    - pavimenti e rivestimenti
    - tinteggiature, controsoffitti e battiscopa
    - rifacimento copertura, impermeabilizzazione e lattonerie
    - scarichi interni
    - opere varie
  - OPERE SERRAMENTISTICHE
    - smontaggio e rimontaggio serramenti
  - IMPIANTI MECCANICI ED AFFINI
    - impianto di riscaldamento e condizionamento
    - impianto idrico
    - impianto igienico sanitario
  - IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI

### ART. 14 - OBBLIGAZIONI GENERALI

1. L'appaltatore dovrà provvedere alla precisa rilevazione di tutte le reti tecnologiche, impiantistiche e fognarie presenti nell'area di intervento e **provvedere alle eventuali opere provvisorie occorrenti per mantenere l'operatività dei servizi in tutta l'area**. Tali interventi saranno preventivamente concordati con il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, prima di procedere ai lavori di rimozione e/o demolizione previsti.

2. Durante le demolizioni e la realizzazione delle nuove opere l'Impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché il rumore sia attutito il più possibile utilizzando accorgimenti adatti a tale scopo, dovrà inoltre adottare tutta la tecnologia esistente adatta a ridurre il rumore durante ogni tipo di lavorazione con l' utilizzo di attrezzature e macchinari di tipo silenziato. L' impresa, durante le lavorazioni in genere, dovrà evitare con qualunque mezzo il propagarsi delle polveri o di emissioni dannose o fastidiose, mediante l'utilizzo di pareti provvisorie sigillate e di quant'altro sia disponibile per ridurre al minimo i disagi.  
Le lavorazioni comportanti polvere, rumore, odori, di norma debbono essere effettuate non in concomitanza dell' attività lavorativa ordinaria della sede INPDAP, e quindi nel pomeriggio o nei gironi festivi.
3. L'Appaltatore dovrà tenere conto di predisporre tutte quelle opere provvisorie necessarie affinché sia garantita la sicurezza nel cantiere e sia garantito lo svolgimento delle attività nell'assoluta sicurezza per il pubblico. Tali opere saranno concordate con il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e con il coordinatore della sicurezza alla esecuzione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione degli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del cantiere. Inoltre sarà cura dell'Impresa predisporre recinzioni all'interno dell'area, di tipo mobile, in grado di essere rapidamente spostate, onde creare percorsi preferenziali o percorsi riservati per l'accesso al cantiere. La delimitazione di tali percorsi dovrà essere concordata con il Direttore dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento e con il coordinatore della sicurezza alla esecuzione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Tale recinzione dovrà essere conforme alla normativa UNI e garantire un sufficiente decoro nonché proteggere le aree aperte al pubblico. Onde evitare la diffusione di polveri, la recinzione potrà essere dotata di telo oscurante realizzato su misura per la recinzione medesima.
5. Sarà cura e onere dell'Impresa di esporre nell'area tutti i cartelli di pericolo, divieto e d' informazione necessari affinché siano indicati i percorsi più sicuri.
6. Sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per l' esecuzione delle opere provvisorie, anche se omesse nel presente capitolato e nelle tavole progettuali, ma necessarie per lo svolgimento dei lavori e la sicurezza della Sede Provinciale, compresi tutti i ponteggi interni ed esterni necessari. L'appaltatore a tale fine non potrà pretendere compensi aggiuntivi di sorta dall'Amministrazione appaltante né potrà avanzare nessuna riserva per opere provvisorie rese necessarie da esigenze di sicurezza.
7. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le lavorazioni secondo modi, tempi, e fasi di lavoro stabiliti dalla Direzione dei Lavori in relazione alle necessità espresse dalla Stazione appaltante, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile le interruzioni e i disservizi per le strutture esistenti. Dovranno essere accettate dall'impresa, senza speciali compensi, eventuali sospensioni dei lavori che consentano l'esecuzione degli stessi nei tempi più favorevoli per la stazione appaltante. Sono altresì comprese le eventuali opere provvisorie necessarie per ridurre i disservizi.
8. Sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali gli oneri per l'effettuazione del rilievo di dettaglio degli impianti e delle linee esistenti con relativa restituzione in formato cartaceo e su supporto magnetico. Il rilievo sarà comunque esteso a quanto necessario per definire con precisione gli interventi e le relative fasi attuative, gli impatti dei nuovi impianti sugli esistenti e la successiva messa in servizio degli stessi. Sulla base di tale rilievo l'impresa formulerà una o più proposte operative di dettaglio circa modi, tempi e fasi di esecuzione di tutti gli interventi da eseguirsi sugli impianti esistenti. Tali proposte saranno esplicitate attraverso la presentazione alla DL di una relazione tecnica dettagliata, a firma di un tecnico abilitato di fiducia dell'impresa e di comprovata esperienza. E' facoltà della DL richiedere integrazioni ai rilievi svolti, modifiche alle proposte presentate e/o nuove proposte di intervento al fine di definire e particolareggiare adeguatamente gli interventi da eseguirsi. Così pure dovranno essere rilevate tutte le apparecchiature esistenti da riutilizzare.

Sono compresi nei prezzi di elenco tutte le opere murarie, forometrie e predisposizioni varie , che si renderebbero necessarie per l'esecuzione degli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
- ripristino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto altro interessato dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi genere;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- smontaggio e rimontaggio di piccoli tratti di controsoffitto;
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- cavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni;
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei prezzi di elenco; nessun altro spetta all'appaltatore.

9. L'Appaltatore ha l'onere di organizzare il cantiere secondo le fasi di intervento riportate sugli elaborati contrattuali.

10. L'Appaltatore dichiara inoltre :

- di essere a conoscenza della responsabilità ed onere assunto per la realizzazione delle opere suddette;
- di coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati dal committente ad altri appaltatori specializzati, intrattenendo con loro appaltatori le necessarie relazioni affinché siano escluse interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno alla Committente;
- di avere la necessaria e specifica esperienza e di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale tale da permettere l'esecuzione dei lavori;
- di riconoscere di non avere dubbi circa i lavori da eseguire che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
- di coordinare i lavori con le richieste dell'Amministrazione e dei tecnici delle aziende erogatrici, intrattenendo con loro il massimo rapporto di collaborazione affinché i lavori di allacciamento siano svolti senza intralci, sospensione o interferenze negative in danno alla Committente;
- di eseguire i lavori nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento nonché di ogni vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- di riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, regolamenti e leggi vigenti applicabili alla realizzazione delle opere in oggetto;
- di ritenersi sin da ora responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di quanto sopra esposto e di impegnarsi a prendere le decisioni ed ad impartire le disposizioni necessarie per eliminare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente insorgere;
- di avere esaminato in modo approfondito il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto e, non avendo riscontrato alcuna deficienza progettuale, di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi previsti dal presente capitolato (garanzia, quantità , tempi di realizzazione, ecc.);
- di avere preso visione, mediante sopralluogo, dei luoghi cui si riferisce l'appalto del tipo di viabilità esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso, dello spazio di cantiere, della eventuale difficoltà degli allacciamenti e di quant'altro un buon Appaltatore deve essere a conoscenza per formulare prezzi e condizioni che lui ha ritenuto di suo interesse e convenienza;

- di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta;
- di essere a perfetta conoscenza dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori;
- di essere a perfetta conoscenza che per tutto il periodo previsto per la realizzazione dei lavori i prezzi saranno fissi ed invariabili ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n.163/2006;
- di avere per proprio conto determinato tutte le quantità occorrenti per consegnare le opere come da progetto, e comunque complete di ogni parte, perfettamente funzionali e collaudabili.

11. L'Appaltatore pertanto riconosce che non potranno essere accordati maggiori compensi né dilazioni rispetto al tempo previsto di esecuzione dei lavori per fatti dipendenti dalla mancata conoscenza degli elementi sopra indicati e/o dal mancato rispetto degli obblighi sopra assunti. In caso di dubbia interpretazione, l'impresa ha l'obbligo di richiedere chiarimenti al Direttore dei Lavori prima dell' inizio delle varie opere.

## ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE A CORPO E MISURA

1. Le opere in oggetto sono appaltate a corpo e a misura **ai sensi dell'art. 53 comma 4** del D.lgs. n.163/2006;
2. Con la formale presentazione dell'offerta, l'offerente, in caso di aggiudicazione, si impegna fin da subito alle seguenti particolari obbligazioni:
  - si assume la piena responsabilità per ciò che riguarda i difetti di costruzione di tutte le opere, impianti ed attrezzature;
  - si impegna a tenere sollevata l' Amministrazione da tutte le controversie che potessero insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, intendendo con ciò che i diritti e le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nel prezzo offerto;
  - si impegna a tenere sollevata ad indenne l' Amministrazione appaltante da tutte le controversie in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro che dovessero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nei lavori appaltati.

### ART. 15.1 - OPERE APPALTATE A "MISURA":

1. I prezzi per le opere appaltate a misura sono da intendersi comprensivi di ogni onere occorrente per consegnare le opere perfettamente finite e funzionanti, e ciò indipendentemente dal livello di approfondimento dei disegni di progetto, del loro numero, dalle descrizioni di elenco prezzi e di capitolato.

### ART. 15.2 - OPERE APPALTATE A "CORPO":

1. **La realizzazione delle opere appaltate a corpo, definite nel presente Capitolato, nelle descrizioni di Elenco Prezzi allegato e negli elaborati grafici e tecnici contrattuali, dovrà essere comprensiva di tutto ciò che, pur non essendo specificatamente descritto od omesso, risulti necessario per dare i lavori compiuti e funzionanti in ogni loro parte secondo le normative vigenti e le regole dell'arte e conformemente alle norme di agibilità, sicurezza, antincendio, ecc.** In particolare la ditta concorrente dovrà stimare il prezzo in funzione dell'appalto a corpo, tenendo presente che la stessa rimane responsabile della corrispondenza quantitativa e contabile per consegnare il lavoro collaudabile e a perfetta regola d'arte, completo in ogni sua parte e di ogni finitura.
2. Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i ponteggi, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali; sono incluse nel corpo, tutte le opere che si trovano nell'ambito dell'edificio oggetto dell'intervento, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio compreso lo sviluppo da parte dell'impresa dei dovuti particolari di cantiere e dei detta-

gli costruttivi. Sarà cura dell'Appaltatore individuare le necessarie forometrie e coordinarle con il progetto degli impianti. Sono inoltre comprese tutte le finiture delle murature, le opere di sistemazione d'area e le parti di impianti sia interni che eventualmente all'esterno dell'edificio secondo quanto stabilito dal progetto.

3. Il prezzo a corpo contrattualmente é accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle qualità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o nominativa, legati all'esecuzione dei lavori.
4. Si precisa che in ogni caso le opere dovranno essere complete e funzionanti in ogni loro parte, secondo quanto previsto dai disegni di progetto, dai capitolati di specifiche tecniche, dall'elenco prezzi unitari e da ogni altro documento facente parte del contratto, essendo sufficiente che anche in uno solo dei suddetti elaborati, dovendo essere realizzate con tutto quanto occorrente per dare il lavoro completo e ultimato a regola d'arte, anche se non espressamente indicato.

#### ART. 15.3 - OPERE APPALTATE A "CORPO" PER LA SICUREZZA:

1. Il prezzo a corpo stabilito per tali opere compensa tutti gli oneri necessari per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 facenti parte della documentazione contrattuale e ciò indipendentemente dall'esattezza dell'eventuale stima dei costi svolta in tali atti, dovendo comunque l'appaltatore, già all'atto dell'offerta, valutare gli oneri derivanti dalla necessità di conformarsi a tali piani. Gli importi per la sicurezza **sono fissi ed invariabili** secondo quanto stabilito dalle vigenti normative. Gli importi per la sicurezza del cantiere ammontano a **€uro 64.396,62** (euro sessantaquattromilatrecentonovantaseimila/62)

#### ART. 16 - ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE IN APPALTO

1. Le principali lavorazioni comprese nelle opere **appaltate a corpo** sono meglio descritte negli elenchi prezzi nelle relazioni allegate e negli elaborati di progetto. Si ribadisce che sono comunque comprese tutte le opere complementari e accessorie, anche se non espressamente specificate, occorrenti per consegnare l'opera perfettamente finita, collaudabile, conforme alle normative, idonea all'uso.
2. L'elenco prezzi unitari costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le descrizioni riportate nell'elenco prezzi - alla pari delle prescrizioni riportate nel presente capitolato, nei capitolati di specifiche tecniche, e di quanto graficamente definito nei disegni di progetto - hanno lo scopo di illustrare e definire le opere in appalto.
3. I prezzi di elenco potranno trovare applicazione nella contabilizzazione dei lavori a misura e nella quantificazione del compenso di eventuali varianti in corso d'opera, di carattere migliorativo e sostanziale, sviluppate nell'ambito delle vigenti normative, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, regolarmente approvate e finanziate. Sui singoli prezzi di elenco si applicherà il ribasso formulato dall'offerente sull'importo dei lavori a corpo.
4. L'Amministrazione fornirà il Computo Metrico anche al fine di fornire all'Appaltatore un'elencazione dettagliata delle principali opere da eseguire. Nonostante ciò rimane completamente a carico dell'Appaltatore valutare a proprio rischio, in fase d'offerta, tutte le quantità e mettere poi in opera tutto quanto necessario e richiesto dal Direttore dei Lavori per il completamento in ogni sua parte delle opere perfettamente funzionanti e collaudabili con soluzioni ricche e ottimo grado di finitura. Le quantità riportate nel computo metrico estimativo **sono da considerarsi puramente indicative e per nulla vincolanti sulla effettiva entità dei lavori da realizzare**, rilevabile esclusivamente dagli elaborati contrattuali. Tali quantità sono utilizzabili solamente come guida nelle analisi che l'appaltatore condurrà per propria iniziativa e sotto la propria responsabilità. Tale elaborato non sarà considerato, ai fini

delle quantità, elemento contrattuale. Nessuno potrà quindi, in fase di realizzazione dei lavori, rivendicare errori od omissioni sulle voci e quantità citate, che non rappresentano elemento vincolante.

## ART. 17 – STRUTTURE

### ART. 17.1 – PROGETTO COSTRUTTIVO E CALCOLAZIONE

1. L'Appaltatore ha l'onere di sviluppare il progetto costruttivo di cantiere di tutti gli interventi strutturali in cemento armato eseguito in opera e prefabbricato e/o in ferro, avendo come riferimento il progetto architettonico esecutivo, il progetto esecutivo del c.a., le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori.
2. In ogni caso l'Appaltatore, in base alle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni di contratto, rimarrà unico e completo responsabile della verifica esecutiva e della costruzione dei lavori strutturali; di conseguenza egli dovrà rispondere agli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualunque natura ed importanza e delle conseguenze che da essi potranno risultare.
3. L'Appaltatore è dunque pienamente responsabile della corretta realizzazione delle opere in c.a., in relazione anche alle modalità della loro messa in opera, della maturazione dei getti, della corretta cassetatura, del corretto posizionamento dei ferri d'armatura e del corretto disarmo oltre al rispetto di tutte le norme di legge e metodologie per l'esecuzione a regola d'arte.

### ART. 17.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per la progettazione costruttiva e di cantiere e l'esecuzione delle opere in c.a. dovranno essere scrupolosamente rispettate le vigenti disposizioni di legge in materia (L. n. 1086 del 05.11.1971 e D.M. 14.02.1992 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a." e D.M. 9 gennaio 1996 e D.M. 16 gennaio 1996) intendendosi con ciò annullate ed abrogate le precedenti leggi ed in particolare si dovrà rispettare la circolare LL.PP. n. 37406/STC del 24.06.1993. Per le strutture prefabbricate si dovrà rispettare il D.M. 3.12.1987.
2. L'esecuzione di opere inerenti alle murature dovranno risultare conformi a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987 "norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura" e dalle norme vigenti in materia di adeguamento antisismico.
3. La costruzione dei manufatti strutturali in acciaio dovrà essere condotta in accordo con le disposizioni impartite dalla legge 05.11.1971, n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", e dal D.M. 14.02.1992 - "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
4. Per quanto riguarda le ipotesi di carico si richiama il D.M. del 16.01.96 "Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

### ART 17.3 - PROVE SUI MATERIALI E PROVE DI CARICO

1. Dalle vigenti leggi e da quanto stabilito nel presente Capitolato si pone in rilievo che l'Appaltatore, a sua cura e spese, deve procedere all'esecuzione delle prove sull'idoneità dei materiali impiegati, conglomerati ed armature metalliche e ciò anche in accoglimento delle disposizioni della Direzione dei Lavori, intesa al rispetto della L. 1086 del D.M. 14.02.92 e D.M. 3.12.1987 e successive disposizioni legislative sopra richiamati; in particolare il prelievo del calcestruzzo per la confezione dei provini e la relativa stagionatura dovranno rispettare le norme UNI: 6127, FA 72, 6130-72, 6132-72.
2. Oltre alle suddette prove, l'Appaltatore dovrà pure provvedere, a sua cura e spese, alle prove di carico delle strutture ed a quant'altro richiesto dalla Direzione dei Lavori e dal collaudatore delle strutture, sempre nell'ambito della vigente normativa in materia.



#### ART 17.4 DENUNCIA DELLE OPERE STRUTTURALI

1. All'Impresa compete l'obbligo di predisporre e presentare la denuncia delle opere in C.A. e C.A.P. strutturali ai sensi della legge n. 1086/71.

#### ART 17.5 STRUTTURE MINORI IN C.A. E IN ACCIAIO A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Gli oneri del dimensionamento statico di opere minori quali apertura in breccia di vani, strutture murarie modificate, architravi, pensiline, strutture di collegamento, basamenti, staffaggi, strutture in acciaio di importanza minore, eventuali scale di sicurezza in acciaio, tettoie, tirafondi e piastre di ancoraggio, basamenti macchine, ecc., sono demandate ad un ingegnere calcolatore incaricato dall'Appaltatore a suo completo onere. Tale tecnico provvederà alla stesura delle specifiche relazioni di calcolo oltre alla redazione dei disegni costruttivi nelle scale adeguate e alla denuncia delle opere a norma di legge. Le strutture andranno sviluppate nel pieno rispetto del progetto architettonico e saranno sottoposte per l'approvazione del Direttore dei Lavori.

#### ART 17.6 - COLLAUDO STATICO

1. L'ingegnere collaudatore delle strutture sarà nominato a cura e spese dell'Ente appaltante.

### ART. 18 - IMPIANTI TECNOLOGICI

#### ART 18.1 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI E PROGETTO COSTRUTTIVO

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore s'impegnerà ad accettare completamente il progetto delle opere impiantistiche previste rinunciando a sollevare riserve ed obiezioni di qualsiasi natura.
2. L'Appaltatore dovrà verificare il progetto esecutivo degli impianti e assumere la piena e incondizionata responsabilità sulla sua fattibilità e rispondenza sia per quanto riguarda il rispetto della Normativa vigente sia per quanto riguarda la conformità delle prestazioni ai dati di progetto riportati sopra e che dovranno essere verificati preliminarmente all'esecuzione dei lavori ed in sede di collaudo.
3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a **sviluppare i dettagli costruttivi e di cantiere**, a condurre le verifiche dimensionali preliminari per rassicurarsi delle corrette indicazioni di progetto, ad eseguire le opere nel rispetto del progetto e delle norme ed ad effettuare gli eventuali approfondimenti di dettaglio, che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi, ecc.
4. **L' Appaltatore è tenuto a fornire in tempo utile gli as-built degli impianti elettrico termico di condizionamento modificati: tale consegna è preliminare alla liquidazione delle relative opere**

#### ART 18.2 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. L'Impresa dovrà fornire campionatura completa ed adeguata documentazione tecnica di tutti i materiali che saranno impiegati, onde ottenere la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori.
2. Le ditte esecutrici degli impianti dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/90 ed eseguire gli impianti stessi a regola d'arte, utilizzando materiali e componente parimenti costruite a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. In particolare l'Appaltatore dovrà osservare, nella realizzazione degli impianti, oltre alla citata L. 46/90, anche le norme e prescrizioni specifiche riportate nel presente Capitolato.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi all'ottenimento di licenza od autorizzazioni rilasciate da parte di tutti gli organi competenti, nonché eventuali oneri per il deposito o l'esame dei progetti, ove prescritto.

## ART 18.3 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1. Al termine dei lavori l'Appaltatore é tenuto a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 della L. 46/90 e a fornire ogni altra documentazione e certificazione necessaria a norma di legge al momento della consegna per il loro immediato utilizzo.
2. Tali elaborati dovranno essere consegnati entro dieci giorni naturali e consecutivi dal verbale d'ultimazione dei lavori.
3. **Non saranno emessi S.A.L. finali e certificati di pagamento, fino a quando non saranno consegnati gli elaborati e le documentazioni sopra elencate.**

## ART. 19 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. Alle varianti in corso d'opera si applica l'art. 132 del D.lgs. n.163/2006 nonché le altre norme vigenti in tema di opere pubbliche.
2. Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.
3. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro in appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
4. La verifica dell'incidenza economica degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori e delle varianti migliorative in corso d'opera verrà effettuata sulla base della Tabella riportata nell'art. 2 del presente capitolato (ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 554/1999).
5. L' Appaltatore non potrà apportare alcuna variazione alle opere progettate senza ordine scritto della Direzione dei Lavori, da approvarsi preventivamente, salvo i casi d'assoluta urgenza, dalla Committente. In caso d' errata interpretazione del presente capitolato o dei disegni allegati, l'impresa non avrà diritto ad alcun compenso, sia per la demolizione delle opere eseguite in difetto, sia per la loro ricostruzione.
6. Nell'abito d'eventuali varianti in corso d'opera, l'Ente appaltante si riserva l'insindacabile facoltà d'introdurre nelle opere, quelle varianti che riterrà opportune, nell' interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate in base agli artt. 10, 11, 12 del D.M. n. 145/2000.
7. A tale fine la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sopprimere alcune categorie di lavori previsti e di eseguirne altre non previste di modesta entità, compresa anche la possibilità di far eseguire all'Impresa aggiudicataria opere parziali e di stralciare determinate categorie d'opere, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

## ART. 20 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Competono all'Amministrazione le seguenti responsabilità:
  - provvedere alla registrazione del contratto d'appalto le cui spese sono a carico dell'Appaltatore;
  - nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n.163/2006;
  - nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali direttori operativi e/o ispettori di cantiere;
  - nominare il Collaudatore delle opere strutturali;
  - nominare il Collaudatore;
  - nominare il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
  - la dotazione delle utenze definitive di energia elettrica, acqua potabile e gas;
  - gli adempimenti connessi con il regime fiscale al quale e' soggetta la proprietà.
2. L'Amministrazione sosterrà gli oneri riguardanti:

- le competenze professionali dei progettisti e del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza e dei collaudatori in genere.

## ART. 21 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

### ART. 21.1 – ONERI GENERALI

1. Tutti gli oneri e obblighi di cui al presente capitolato speciale, al contratto, al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al piano di sicurezza sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore quali oneri generali il cui compenso si intende tutto compreso nell'importo stabilito per la realizzazione delle opere appaltate a corpo e nei prezzi unitari delle opere appaltate a misura.
2. L'appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire tutte le assistenze tecniche e murarie richieste e impartite dalla D.L. , alle ditte fornitrici le attrezzature scenotecniche ed arredi, e che si renderanno necessarie per il perfetto compimento di tutte le opere.
3. Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono.

### ART. 21.2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore dovrà:

1. Nominare il responsabile di cantiere che deve possedere come titolo di studio o il diploma di geometra, perito elettrico, perito meccanico, oppure la laurea in ingegneria, architettura, comunicandone il nominativo all'Amministrazione all'atto della stipula del contratto. Questi sarà il suo legale rappresentante sul cantiere e non saranno emessi S.A.L. in mancanza di tale nomina.
2. Segnalare al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo, alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento al Direttore dei Lavori, deve essere dotato della capacità necessaria per il buon andamento dei lavori.
3. Provvedere agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del cantiere.
4. Predisporre recinzioni all'interno dell'area, di tipo mobile, in grado di essere rapidamente spostate, onde creare percorsi preferenziali o percorsi riservati per l'accesso al cantiere. La delimitazione di tali percorsi dovrà essere concordata con il Direttore dei Lavori e con l'Amministrazione. Tale recinzione dovrà essere conforme alla normativa UNI e, per garantire un sufficiente decoro del cantiere nonché proteggere le aree aperte al pubblico e/o al personale della Sede Provinciale, dalla diffusione di polveri, la recinzione potrà essere dotata di telo oscurante realizzato su misura per la recinzione medesima. Essa sarà pertanto costituita da pannelli in rete metallica zincata a caldo con montanti verticali tubolari e piedi mobili in cls o altro materiale (tipo recinto veloce restahl o heras o similare).
5. Provvedere alla precisa rilevazione di tutte le reti tecnologiche e impiantistiche presenti nell'area di intervento e provvedere alle eventuali opere provvisorie necessarie per mantenere l'operatività dei servizi, prima di procedere agli interventi previsti.
6. Provvedere all'allacciamento temporaneo con le reti elettriche esterne per approvvigionamento energia elettrica per illuminazione e forza motrice, le reti di distribuzione elettrica interna di cantiere dalla cabina di ricevimento alle varie utenze. L'allacciamento temporaneo con le altre reti esterne di servizi, per la necessità di cantiere.
7. Impartire le necessarie istruzioni alla manodopera in modo che essa esegua tutte le movimentazioni al di fuori delle zone funzionanti come area sportiva, non rimuovendo mai tutte le opere di compartimentazione, se non ad opere finite e su disposizione del Direttore dei Lavori.
8. Rendere disponibile alla D.L. per tutta la durata dei lavori, e quindi dalla consegna delle aree al positivo collaudo delle opere, i baraccamenti indicati nel P.S.C., e in particolare 1 baracca ufficio di almeno 14 mq, arredato con una scrivania, 3 sedie, 1 armadio, appendiabiti, e qualora richiesto dal D.L. computer con software

MS office 2000 o superiore, stampante laser o a getto d'inchiostro, fotocopiatrice, telefono, fax, collegamento internet per posta elettronica, impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento, oltre a servizi igienici. Tutte le spese per riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, fax, carta, pulizie, relative al funzionamento degli uffici di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore.

9. Installare tutte le attrezzature fisse o mobili di cantiere nonché i depositi e locali per ufficio, spogliatoi, mensa e servizi igienici per il personale dell'Appaltatore secondo le normative vigenti.
10. Fornire e mantenere per tutta la durata dei lavori cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna ovunque sia necessario o richiesto dalla Direzione dei Lavori.
11. Osservare, per tutta la durata dei lavori, le leggi vigenti in materia di ritrovamenti di cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché nel caso di sospensioni dei lavori dovute al ritrovamenti di reperti archeologici.
12. Predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

### ART. 21.3 - CONDUZIONE DEL CANTIERE

Dal punto di vista della conduzione del cantiere l'Appaltatore dovrà:

1. Provvedere alla sorveglianza del cantiere, affidando la custodia del cantiere a persone o a mezzi idonei all'entità dell'opera e delle attrezzature utilizzate.
2. Consentire il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alle esecuzioni dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
3. **Eseguire regolarmente la pulizia, durante l'esecuzione dei lavori, delle vie di transito esterne o interne nonché delle opere in costruzione all'interno del fabbricato**, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto o residui di lavorazione alle competenti discariche, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia: tutti gli oneri conseguenti rimarranno ad esclusivo carico dell'appaltatore. In particolare, dovranno essere perfettamente puliti e lavati quegli ambienti nei quali permarrà l'attività di assistenza, e che dovessero essere luogo di transito per esigenze assolutamente necessarie allo svolgimento dei lavori.
4. Eseguire lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc. e la pulizia "di fino" con azienda specializzata in pulizie degli ambienti.
5. Approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere.
6. Fornire la campionatura di elementi o manufatti ripetitivi, delle finiture, delle apparecchiature fisicamente trasportabili presso un ufficio predisposto in cantiere e messo a disposizione della D.L. per le dovute accettazioni che dovranno essere supportate da parte dell'impresa anche attraverso la messa a disposizione di tutte le schede tecniche per prodotti che comunque dovranno essere delle migliori marche esistenti sul mercato nazionale ed estero.
7. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi di lavori, assicurandone la disciplina.
8. Predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali segnaletica generale e di sicurezza, ponteggi, recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in muratura, in metallo, secondo le richieste del D.L., con relativa illuminazione notturna, steccati, baracche per deposito materiali e per altri usi di cantiere, servizi igienici dotati di acqua corrente e scarichi a norme igieniche, nonché alle strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere, agli scoli delle acque e alla sua illuminazione; a tal proposito l'Appaltatore dovrà preventivamente concordare con la D.L. l'area che sarà necessaria per l'ubicazione del cantiere e del deposito dei materiali, ecc..
9. Provvedere all'eventuale conseguimento di permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e per gli altri usi, per tutta la durata del lavoro.

10. Adottare tutte le precauzioni e accorgimenti necessari tali da evitare il più possibile rumori e vibrazioni, emissione di polveri. A tal proposito è necessario rispettare la legge 447/96 relativa all'insonorizzazione ambientale e successive emanazioni anche regionali e comunali.
11. Provvedere allo smaltimento delle acque la cui presenza potesse verificarsi negli scavi per infiltrazione per cause accidentali, dovute alla realizzazione di lavori nelle aree del cantiere e in quelle ad esse limitrofe, o in conseguenza al cattivo funzionamento o alla deviazione delle reti tecnologiche o a qualsiasi altra causa di tipo accidentale.
12. Provvedere alla pulizia frequente del cantiere (quotidiana), allo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant' altro non utilizzato nelle opere, rimanendo comunque responsabile della conservazione dell'opera sino a collaudo avvenuto.
13. Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato di collaudo, l'appaltatore è obbligato:
  - . ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutte le prove e i lavori richiesti dal collaudatore e fino allo scadere delle condizioni di garanzia;
  - . alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Stazione appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'impresa ogni onere relativo. Le disposizioni del presente atto sono meglio illustrate in un successivo articolo.
14. Provvedere alla buona stesura dei costruttivi di cantiere e all'esecuzione delle opere date in appalto più in generale sviluppando gli aspetti di dettaglio, integrandole con le prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che la esecuzione risulti conforme ai patti contrattuali, a perfetta regola d'arte ed alle vigenti leggi e normative relative alla prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, e al buon funzionamento.
15. Richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento particolare alla situazione di fatto verificata in cantiere.
16. Osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di leganti idraulici, ferro tondo, cubetti di prova di calcestruzzo, materiali vari, usati o da usarsi nella costruzione, agli Istituti autorizzati per Legge, per le normali prove di laboratorio e per quelle richieste dalla D.L.
17. Eseguire tutte le prove di carico sulle strutture secondo le prescrizioni della D.L.
18. Fornire l'ampia assistenza all'Amministrazione, o per essa ai professionisti incaricati aventi funzione di controllo, e provvedere a propria cura e spese ad espletare le sott'elencate obbligazioni:
  - il rilascio delle licenze riguardanti gestioni di impianti e depositi in genere (caldaie, serbatoi, autoclavi, ascensori, motori, ecc., o quant'altra apparecchiatura e/o attrezzatura richiedente certificazioni, collaudi e/o autorizzazioni varie per il loro corretto funzionamento a norme) e specificatamente alla compilazione e all'inoltro della pratica ISPEL;
  - la definizione dei rapporti riguardanti concessioni amministrative in materia di passi carrai, intercapedini, innesti stradali.

#### ART. 21.4 - AIUTO TECNICO ALLA DIREZIONE LAVORI

Rimane a carico dell'Appaltatore ogni onere, spesa, competenza necessari per:

1. La fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, degli attrezzi e degli strumenti di misurazione e rilievo necessari, per l'esecuzione e il controllo dei tracciamenti, delle misurazioni e delle quote necessarie e/o richiesti dalla Direzione dei Lavori, per la verifica della contabilità e il collaudo delle opere e degli impianti.
2. Tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori.
3. La fornitura mensile di fotografie delle opere in corso, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.

4. Depositare e far vistare, dal competente Comune, tutte le documentazioni relative ad opere strutturali definiti minori di qualsiasi natura e tipo oltre a quelle in acciaio, secondo le norme vigenti.
5. L'esecuzione presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dai collaudatori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
6. La conservazione dei campioni, munendoli dei suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
7. La progettazione delle "strutture minori" e delle strutture in acciaio, attraverso un tecnico abilitato da lui incaricato. L'Appaltatore dovrà nei termini previsti dalla legge farne denuncia al competente ufficio ex Genio Civile.
8. Rilasciare opportuna dichiarazione per nome, in conto e sotto responsabilità dell'Appaltatore stesso, attestante che tutte le piccole opere strutturali, che non formano oggetto della relazione strutturale presentata al competente ex Genio Civile o del collaudo statico apposito, sono state calcolate ed eseguite secondo le norme vigenti ed in base agli utilizzi per le quali sono state eseguite (es.: tasselli, mensole, sospensioni, ecc.).
9. Provvedere i materiali, i mezzi e la manodopera occorrenti per le prove in corso d'opera di collaudo e per le indagini di verifica ed accertamento delle condizioni statiche delle strutture che durante l'esecuzione dei lavori fossero richieste dalla Direzione Lavori, dal progettista-calcolatore delle strutture o dai Collaudatori incaricati, per controlli di materiali e di esecuzione.
10. Presentare alla Direzione Lavori in occasione delle conclusioni dei lavori (anche per parti di fabbricato finite anticipatamente) i disegni aggiornati del costruttivo da recepire ai fini della redazione della domanda di agibilità.
11. Predisporre la redazione di tutti gli atti e denunce da presentare all'ISPESL degli impianti di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche.
12. Fornire tutta la necessaria assistenza, le attrezzature e le apparecchiature per l'esecuzione delle operazioni di collaudo e di verifica di corretta esecuzione dei lavori. L'onorario del collaudatore resta a carico dell'Amministrazione committente.

#### ART. 21.5 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1) L'appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 2) L'appaltatore è obbligato a sostenere le spese di registrazione di contratto, le spese di bollo e registrazione del verbale di licitazione.
- 3) L'appaltatore è obbligato a sostenere le spese di bollo e registrazione del registro di contabilità secondo le specificazioni contenute nell'art. 183 del DPR 554/99 e nell'art. 2215 del Codice Civile.
- 4) L'Appaltatore fornirà tutte indistintamente le opere di assistenza muraria necessarie per dare gli impianti assunti in condizioni di perfetto funzionamento e ciò qualunque possa essere lo stato di avanzamento di costruzione e grado di finitura dell'edificio all'atto dell'installazione dei vari impianti o delle singole parti di essi.

#### ART. 22 - RILIEVO AGGIORNATO DEL COSTRUITO E SVILUPPO TECNICO DEI COSTRUTTIVI DI CANTIERE

1. Rimane a carico dell'Appaltatore ogni tipo di spesa, competenza e onorario per i rilievi da eseguirsi sullo stato di fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo tecnico del progetto sotto l'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a carico dell'Impresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e più specificatamente:
  - per la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra già ricordato;
  - specifiche varianti in corso d'opera rese necessarie a livello di sviluppo dei costruttivi o a recepimento di variante stabilite in corso d'opera attraverso la redazione di schemi, note, misurazioni, ecc..L' esecuzione e consegna alla Direzione Lavori e alla Stazione appaltante immediatamente dopo il completamento delle opere, di tutti i disegni aggiornati del costruito.
2. In modo particolare per gli impianti con le stesse modalità di cui sopra, dovranno essere prodotti e consegnati gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato (incaricato dall'Appaltatore e a suo onere).
3. Gli elaborati dovranno essere consegnati in due copie firmate su carta oltre 1 copia di tutto su supporto informatico (floppy disk o CD con file in formato DWG o DXF). Dovrà inoltre essere consegnato in triplice copia tutta la documentazione tecnica sui tipi di macchine ed apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti raccolte in un manuale operativo e di addestramento appositamente redatto.
4. L'Appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che della qualità dei materiali oltre alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi rientrano anche:
  - le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilità dei medesimi e garantire il buon funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite);
  - la relazione di calcolo aggiornata degli impianti in funzione delle opere effettivamente realizzate;
  - la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli impianti effettivamente costruiti (rilievo degli impianti costruiti).
5. L'Appaltatore dovrà procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati da lui incaricati, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata esperienza. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell'Appaltatore che dei tecnici nominati di cui sopra. Pertanto l'Appaltatore dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi e conseguenze che potessero risultare da una errata progettazione.

## **ART. 23 - DIREZIONE DEI LAVORI**

1. Il Direttore dei Lavori, nominato dall'Amministrazione svolge le funzioni previste dal presente capitolato, dalla normativa vigente in tema di opere pubbliche e in particolare dagli art. 123, 124, 127 del DPR 554/99, nonché quelle ulteriori che l'Amministrazione ritenga eventualmente di attribuirgli.
2. In particolare il Direttore dei Lavori é tenuto a:
  - vigilare perché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Impresa al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difficoltà o negligenza;
  - effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati; le spese per le prove in sito o in laboratorio saranno a carico dell'appaltatore.
  - fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di opere strutturali;
  - provvedere all'emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
  - chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'appaltatore che ritenesse, a suo giudizio, non idonei per l'esecuzione delle opere;
  - redigere in contraddittorio con l'impresa;
    - il verbale di inizio delle opere appaltate; i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;

- il verbale di ultimazione delle opere appaltate; ogni altro verbale, ordine o documento necessario a definire il corretto svolgersi dei lavori, in ottemperanza agli obblighi di legge, normativi e di buona esecuzione delle opere facenti parte del contratto generale;
  - redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
  - assistere ai collaudi.
3. L'ordine di servizio è lo strumento mediante il quale sono il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore come stabilito dall'art. 128 del DPR 554/99.
  4. L'Amministrazione si riserva di nominare uno o più direttori dei lavori per settori speciali, quali le opere in cemento armato o strutturali e di approvare la nomina di eventuali assistenti.
  5. Il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con compiti e funzioni stabilite dagli art. 125 e 126 del DPR 554/99.

#### **ART. 24 – DIREZIONE TECNICA DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovrà comunicare il nome della persona da lui incaricata dell'organizzazione e conduzione dei lavori previsti in contratto. Tale persona, identificata come "Responsabile di cantiere", dovrà essere professionalmente qualificata e con esperienza adeguata alla natura e all'entità dei lavori affidati alla sua cura.
2. Il Responsabile di cantiere dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi, potrà ottenerne, dietro semplice richiesta all'Appaltatore, la sostituzione entro un ragionevole termine. Il Responsabile di Cantiere rappresenterà l'Appaltatore per tutto quanto attiene l'organizzazione e la conduzione dei lavori previsti in contratto. Ogni comunicazione inviata al Responsabile del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'Appaltatore.
3. Al responsabile di cantiere competono le principali mansioni sotto elencate:
  - la cura dell'organizzazione del cantiere;
  - la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l'allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà vietando l'accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori;
  - l'osservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, rimanendo responsabile con l'Appaltatore di quanto omesso;
  - rispettare e far rispettare le disposizioni della Legge Antimafia n. 939 del 23/12/1982, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;
  - l'applicazione puntuale del piano della sicurezza di cui agli art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
  - controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.
  - fornire al Direttore dei lavori per conto della stazione appaltante tutti i chiarimenti necessari;
  - eseguire tutte le disposizioni che il suddetto Direttore dei lavori intendesse impartire nell'ambito delle sue competenze;
  - tenere aggiornato il libro di cantiere segnando accuratamente e quotidianamente l'attività del cantiere;
  - assistere la "Direzione Lavori" nella compilazione della contabilità dei lavori;
  - eseguire le disposizioni del Progettista-Calcolatore delle strutture per quanto riguarda getti, ferro del c.a., carpenteria in ferro, puntellature dei casseri, ecc. Nessuna delle suddette opere potrà essere realizzata se non sarà stata convenientemente istruita sotto il profilo tecnico da parte del suddetto Progettista-Calcolatore delle strutture e dallo stesso illustrato al Responsabile di cantiere;
  - essere responsabile al coordinamento dei vari fornitori e degli altri eventuali appaltatori della Committenza;
  - essere responsabile dei tempi di esecuzione dei lavori, nel rispetto dei termini di Programma Lavori;
  - assistere e procurare i mezzi necessari per i collaudi delle opere sia in fase di esecuzione che in fase finale.
4. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare:



- i regolamenti in vigore in cantiere;
  - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
5. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l' Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. Per altri e più approfonditi oneri di direzione tecnica a carico dell' Appaltatore, si rimanda agli altri articoli e a quanto contenuto nei Capitolati di specifiche tecniche allegati.

## **ART. 25 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle indicazioni, prescrizioni e previsioni contenute nei documenti di contratto e della perfetta progettazione costruttiva, esecuzione e riuscita delle opere affidatigli.
2. L'Appaltatore dovrà demolire, a proprie spese, quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
3. La Stazione appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso, esse saranno valutate tendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
4. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
5. L'Appaltatore non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in cantiere del personale di direzione dei lavori nonché l'approvazione di disegni e di calcoli.
6. L'Appaltatore, od altro tecnico da lui nominato, sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del cantiere e della direzione e sorveglianza delle maestranze e dei materiali, della esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisorie e di qualunque genere con assoluto sollievo del Direttore dei Lavori e della Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
7. Ogni onere e responsabilità sia civile che penale, di qualsiasi genere, natura ed entità, sia diretta che indiretta, sia verso terzi che verso l'Amministrazione Committente, comunque derivante dall'assegnazione del contratto dell'Appaltatore, sarà a totale carico dell'Appaltatore stesso che rileverà, nel modo più ampio e completo, il Committente da ogni peso, noia, controversia e cause dirette o indirette, di qualsiasi specie, anche se dipendenti da infrazioni od omissioni alle leggi e regolamenti vigenti o che andranno in vigore durante il corso dei lavori.
8. In particolare, l'Appaltatore esonera, sin da ora, il Committente da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi o prodursi in dipendenza dei lavori assegnati.

## CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

### ART. 26 - CONSEGNA LAVORI

1. La consegna lavori sarà effettuata in conformità degli articoli 129, 130 e 131 del DPR 554/99. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. **L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;** egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

### Art. 27 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 220 (duecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga all' ottemperanza del cronoprogramma dei lavori approvato dalla D.L., che esaminerà eventuali variazioni e un miglior dettaglio rispetto al programma allegato al presente capitolato.

### Art. 28 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'artt. 24 e 25 del Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche DM 19.04.2000 n° 145, si applicheranno inoltre le disposizioni contenute nell' articolo 133 del regolamento generale. Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme contenute nell'art. 26 del Capitolato generale.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, di forza maggiore o caso fortuito, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

#### **ART. 29 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari , in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 del D.P.R. 554/1999.
  2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
    - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 26, comma 3;
    - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
    - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 30.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all' importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 32, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### 30.1 NORME GENERALI

1. L'appaltatore dovrà pianificare l'organizzazione dei lavori in accordo con il Direttore dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento e con il Coordinatore della sicurezza, fermo restando quanto stabilito nel contratto e la facoltà dell'appaltatore di sviluppare le lavorazioni in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, sulla base del cronoprogramma e delle fasi operative definite negli elaborati di contratto.
2. L'Appaltatore avrà in ogni modo l'obbligo, qualsiasi sia l'organizzazione dei lavori adottata, di mettere in atto tutti quegli accorgimenti di carattere tecnologico e operativo per la salvaguardia dell'ambiente che lo circonda, quali l'attenuazione massima dei rumori, sia di demolizione che di movimentazione, la protezione dalla polvere di cantiere con teli separatori, inaffiamenti, ecc.
3. E' facoltà della Direzione Lavori stabilire l'interruzione per determinare fasce orarie di fasi di lavorazione che interferiscano negativamente con l'ambiente circostante senza che ciò comporti slittamenti nei tempi di consegna dei lavori e senza che l'appaltatore possa richiedere compensi e indennizzi non contemplati nel presente capitolato.
4. La Stazione appaltante si riserva tuttavia il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine prestabilito di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti della Sede Provinciale, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Così pure sarà facoltà della Direzione Lavori ordinare l'esecuzione di alcuni lavori in giorni festivi al fine di garantire la continuità di erogazione delle attività di Sede.
5. Qualora durante l'esecuzione delle opere si dovessero riscontrare ritardi nella esecuzione rispetto al programma, causa una non corretta valutazione dell'organizzazione predisposta, l'Appaltatore deve subito intervenire in modo da porre in atto tutti quegli accorgimenti necessari al recupero dei tempi in pregiudicato ed assicurare in modo assoluto il riallineamento dei tempi di programma. Si devono cioè potenziare le maestranze o aumentare le ore lavorative fino al riequilibrio dei tempi usando se necessario ore straordinarie e festive nell'interesse della buona riuscita ed economica dei lavori, senza che per ciò l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.

### 30.2 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisporrà e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
  2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
    - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
    - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi i titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

### 30.3 PROGRAMMA DETTAGLIATO

1. Sulla base del programma principale di cui sopra, l'Impresa dovrà, entro il quindici di ogni mese, sviluppare dei sottoprogrammi che evidenzino le attività programmate per il mese successivo. Il programma dettagliato rappresenta lo strumento di conduzione e programmazione del cantiere.
2. Anche per la definizione del programma dettagliato, l'appaltatore dovrà promuovere i necessari incontri, informandone preventivamente il Direttore dei Lavori, il quale si riserverà l'eventuale presenza.
3. Il programma dettagliato dovrà essere sviluppato partendo da dati e informazioni reali individuando con definizione giornaliera lo svolgimento delle opere.
4. Tale programma dettagliato sarà posto alla attenzione della Direzione dei lavori per l'eventuale accettazione. Nel caso di parere negativo, l'appaltatore dovrà apportare al programma tutte le modifiche richieste.

### 30.4 STRUMENTI

1. Il programma esecutivo dei lavori e i programmi dettagliati dovranno essere predisposti e aggiornati con software comunemente disponibile in commercio (MicrosoftProject, Artemis. .... ecc.) e utilizzabile da Macintosh o PC IBM compatibile. Se supportato, i file dovranno essere forniti anche nel formato di interscambio MPX. Il software dovrà consentire le stampe dei documenti seguenti:
  - pianifica PERT; - Pianifica GANT; - facoltativamente la combinazione del PERT e GANT; - istogrammi COSTI; - istogrammi RISORSE; - ecc.
2. L'impresa dovrà inoltre dotarsi di strumenti, ove possibile informatizzati, che gestiscano tutti gli aspetti del cantiere e segnatamente: la trasmissione e gestione corrispondenza, la trasmissione e gestione disegni o elaborati, gestione dei campioni, gestione dei materiali, rapporti diversi.

## ART. 31 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell' allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, e dall'articolo 119 del regolamento generale.
  2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 29, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

### ART. 33 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

### ART. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 41, 42, 43 e 44, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila//00) in conformità a quanto previsto dall'art. 114 e 168 del D.P.R. n. 554/1999.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Dall'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

### ART. 35 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 173 del D.P.R. n. 554/1999, entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al responsabile del procedimento. Con lo conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, fatto salvo quanto citato nell'articolo 34 comma 4, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 34, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **ART. 36 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 34 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006;
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applicherà per i successivi sei mesi;
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006;

#### **ART. 37 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Fatto salvo quanto citato nell'articolo 34 comma 4, relativamente al pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 35, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **ART. 38 - REVISIONE PREZZI**



1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e seguenti del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **ART. 39 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 117 del D.lgs. n.163/2006 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **ART. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA**

### 40.1 CONDIZIONI GENERALI

1. Esclusivamente, per il compenso delle opere appaltate a misura e per il compenso di eventuali varianti in corso d'opera di carattere migliorativo redatte ai sensi dell'art.132 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, regolarmente approvate e finanziate, si farà riferimento ai prezzi unitari offerti dall'appaltatore e riportati sull'elenco prezzi.
2. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
3. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
4. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.
5. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

### 40.2 PREZZI CONTRATTUALI

1. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi a corpo e a misura.
2. Dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi in cui devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie d'accesso, delle possibilità di transito, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della manodopera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e scariche e di avere inoltre considerato i vincoli e le soggezioni particolari.
3. I prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente e nel complesso a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel contratto e comunque a tutto quanto necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte.

4. Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della stazione appaltante, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture.
5. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri e delle inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di contratto.
6. In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, dei quantitativi e di tutte le lavorazioni necessarie alla perfetta esecuzione dei lavori, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi o delle quantità di opere da realizzare, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

#### 40.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI DEI LAVORI A CORPO

1. Il prezzo complessivo delle opere appaltate a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o non dal presente Capitolato Speciale e Tecnico e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato Speciale fanno esplicito o tacito riferimento. Il compenso comprende inoltre:
  - a) la manodopera, ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per infortuni, assicurazioni sociali e accessori di ogni specie compreso spese generali e beneficio dell'Impresa;
  - b) i noli, i necessari ponteggi esterni ed interni, tutte le assistenze edili alla realizzazione degli impianti ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi di opera pronti all'uso e completi di quanto occorre per il loro funzionamento (mano d'opera, combustibile, energia elettrica, lubrificanti, materiali di consumo, ecc.), compreso spese generali e beneficio della Impresa;
  - c) i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro, compreso spese generali e beneficio dell'Impresa;
  - d) le apparecchiature per tutti i sistemi o sottosistemi di impianti, ogni spesa per la fornitura, i trasporti, la messa in opera anche di elementi accessori per la realizzazione a regola d'arte e completa di tutti gli accorgimenti, anche se non espressamente menzionati, nonché la messa in funzione e ogni altro onere per dare le opere funzionanti e collaudabili in opera;
  - e) l'integrazione con la progettazione di cantiere, costruttiva e finale completa di dettagli delle opere, e di adattamento delle strutture murarie o in c.a. esistenti, nonché le relazioni di calcolo e di dimensionamento integrative riferite alle caratteristiche e alle potenze delle apparecchiature effettivamente fornite, ecc.
2. Il prezzo delle opere da realizzare complessivamente a corpo sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenzione, a tutto suo rischio, e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, in quanto con l'accettazione del presente Capitolato Speciale si fa esplicita rinuncia all'impugnazione dell'art. 1164 del C.C.
3. I prezzi delle opere da eseguire complessivamente a corpo si intendono completi, definitivi e invariabili intendendoli comprensivi di ogni categoria di lavoro, assistenza per lo sviluppo tecnico preliminare e di cantiere, fornitura, onere e imprevisti per darle complete, funzionanti e collaudabili in opera "chiavi in mano".
4. Il compenso a corpo si intende pertanto fisso, invariabile e vincolante per l'Appaltatore, intendendo che:
  - eventuali errori di valutazione, o di calcolo, o di misure;
  - dimenticanze riscontrate in sede di computazione;
  - imprevisti o lavori aggiuntivi provvisori e/o definitivi rivelatisi necessari in corso d'opera;
  - particolari e onerose modalità di esecuzione richieste e necessarie per l'esecuzione delle opere;
  - particolari misure di protezione e schermatura o altro comunque necessarie per la sicurezza delle lavorazioni e l'affidabilità di funzionamento dei reparti;e quant'altro necessario per dare le opere complete funzionanti e collaudabili, si considerano tutti a carico dell'Appaltatore e remunerati con i relativi prezzi e importi a corpo.

#### 40.4 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Premesso che per le opere compensate a corpo, eventuali lavori in economia potranno essere svolti solo nell'ambito attuativo di varianti in corso d'opera redatte ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006.
2. Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

##### 40.4.1 manodopera.

3. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che per giustificati motivi, non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. L'Appaltatore e' obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
4. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali, b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.  
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni.

##### art. 40.4.2 noleggi.

5. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, e ogni onere relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo sarà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

##### art. 40.4.3 trasporti.

6. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere

forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

## CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà tenuta come prescritto negli articoli del TITOLO XI del DPR 554/99.

### ART. 41 - LAVORI A MISURA

... omissis ...

### ART. 42 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 3, come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
5. Al fine di facilitare la determinazione degli importi a corpo maturati a credito dell'Impresa, la Direzione Lavori si avvarrà anche del Computo Metrico predisposto dall'Amministrazione per definire l'importo posto a base di gara, facendo naturalmente le dovute proporzioni con l'importo complessivamente da liquidare (o contrattuale) sulla base del cronoprogramma allegato al contratto.

### ART. 43 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

### ART. 44 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

### ART. 45 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 è richiesta una cauzione provvisoria di €uro 10.400,00= (Euro diecimilaquattrocento/00), pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

### ART. 46 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### ART. 47 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria ai sensi del comma 8 dell'art. 75 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
  2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 75 del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006; è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
  3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

## **ART. 48 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA**

48.1 POLIZZA c.a.r.

Si veda lo schema di contratto

48.2 SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE

Si veda lo schema di contratto

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **ART. 49 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

### **ART. 50 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del

contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

#### **ART. 51 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali varianti in corso d'opera, redatte ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito **verbale di concordamento**, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.
3. Qualora i prezzi non siano desumibili per evidente analogia da quelli contrattuali, saranno desunti dal Prezziario della Camera di commercio della Provincia di Bergamo con data corrispondente alla data dell'offerta.
4. In sede di definizione dei nuovi prezzi essi si intenderanno netti.
5. In caso di mancato accordo, il Direttore dei Lavori applicherà i prezzi che riterrà equi, salva la facoltà dell'Impresa di formulare riserva secondo le modalità normative.
6. L' Appaltatore è tenuto comunque ad applicare sui nuovi prezzi così determinati il ribasso offerto in sede di gara.

#### **Art. 52 - VERIFICA LAVORI IN CORSO D'OPERA - RISERVE DELL'IMPRESA**

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e a regola d'arte. L'Amministrazione procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori o suoi sostituti, al controllo dello svolgimento dei Lavori verificandone lo stato.
2. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Impresa le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Impresa provvederà a perfezionarle a sue spese.
3. Qualora l'Impresa non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo terzi. In ogni caso prima di dare corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio tra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché, quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-stituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, ne ha dato luogo.
4. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione di clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva per i fatti che la motivano.
5. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale si applicheranno le disposizioni dell'art. 240 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006i.
6. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi in conformità alle disposizioni prescritte dall'articolo n. 165 del DPR 554/99. Si applicano le cause di decadenza e/o inefficacia previste da tali disposizioni.



## CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### ART. 53 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. L'appaltatore ha l'obbligo e l'onere di provvedere alla realizzazione dell'opera appaltata con le conseguenti responsabilità:
2. Ottemperare alle direttive del Direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominati dalla committente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e succ. mod.; ottemperare al piano della sicurezza di cui all'art. 100 della D.Lgs 81/2008 e al piano operativo di sicurezza; provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, mettendo in atto tutte le relative misure di sicurezza per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in particolare le disposizioni contenute nel DPR 27/04/55 n. 547, DPR 07/01/56 n. 164, DPR 19/03/56 n. 302, DPR 19/03/56 n. 303, D.Lgs 81/2008 ecc., e successive modifiche e/o integrazioni. Pertanto in caso di infortunio derivante dalla violazione di tali obblighi ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante e il personale da essa dipendente.
3. Provvedere affinché l'osservanza di quanto stabilito al precedente punto sia assicurata anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti e di terzi; l'autorizzazione al subappalto non limita, in alcun modo, le responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante ne pregiudica i diritti di quest'ultima.
4. Garantire, il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qui di seguito si richiamano:
  - a) art. 118 del D.Lgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) D.Lgs 81/2008 e Direttiva cantieri temporanei e mobili e successive modificazioni; L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare tutte le disposizioni impartite nel Piano di Sicurezza, salvo modificarlo, previa approvazione del Coordinatore all'esecuzione, senza pretendere nessun compenso di sorta. Lo stesso Coordinatore della Sicurezza si riserva il diritto di apportare al piano tutte le migliorie che riterrà opportune e di dare ulteriori indicazioni e prescrizioni in corso d'opera senza che ciò possa costituire pretesto per la richiesta di maggiori compensi.

Pertanto l'Appaltatore dovrà formulare l'offerta tenendo conto di tutti gli oneri necessari per la prevenzione e la tutela della salute durante lo svolgimento dei lavori, anche se omissi nel piano di sicurezza, ma indispensabili per il completamento dell'opera.

L'Appaltatore non potrà quindi eccipire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurano come cause di forza maggiore esclusivamente contemplato dal Codice Civile.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare nell'esecuzione di tutti i lavori contrattuali, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto alla rigorosa osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

L'Appaltatore dovrà dotare le proprie maestranze di occhiali, guanti, maschere, elmetti, cinture di sicurezza, ecc.; egli dovrà inoltre tenere a disposizione qualsiasi mezzo di protezione individuale che, caso per caso, dovesse essere richiesto secondo il tipo di lavorazione da compiere e secondo le specifiche dettate dal Piano di Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà costringere, quando necessario, i propri dipendenti all'impiego dei mezzi di protezione individuale; questi ultimi dovranno essere custoditi dall'Appaltatore sul luogo di lavoro e prima del loro impiego dovranno risultare ben conservati, puliti ed adeguatamente disinfettati.
  - c) L'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi che quanto previsto al precedente punto a) e b) sia scrupolosamente rispettato da eventuali subappaltatori. L'inadempienza alle prescrizioni dei punti a) e b), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, può essere motivo di rescissione del contratto. L'Appaltatore deve inoltre corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei

loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di Legge e dei contratti collettivi di lavoro secondo le norme di Legge, con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006.

5. predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

#### ART. 54 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla committente, prima della stipula del Contratto ed ogniqualvolta richiesto dall'Amministrazione stessa o da Direttore dei Lavori, gli estremi delle polizze INPS ed INAIL, nonché il numero di iscrizione alla rispettiva Cassa Edile e la posizione presso l'Ispettorato del Lavoro, fornendo una copia delle documentazioni sopra riportate. **Si tenga presente che non saranno emessi S.A.L. nel caso, dopo formale richiesta della D.L. agli enti sopracitati, l'Impresa appaltatrice risultasse non in regola con gli adempimenti assicurativi.**

#### Art. 55 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## ART. 56 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e articolo 131, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

## ART. 57 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

## ART. 58 - SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato speciale, l'osservanza dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 81/2008, e come di seguito specificato:
  - a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. n.163/, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, qualora ciascuno di essi sia di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
  - b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quelle di cui alle successive lettere c) e d), per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, del loro importo in termini economici, del loro importo come previsto dall'Art. 118 del D.Lgs. n.163/ 2006;
  - c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
  - d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale ovvero a 150.000 Euro, e a tale fine indicati nel bando, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore €uro 154.937,07= l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €uro 100.000= e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **ART. 59 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
  3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arretrato da sei mesi ad un anno).

#### **ART. 60 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### ART. 61 - CONTROVERSIE

1. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'articolo n. 165 del D.P.R. n. 554/99. La riserva deve essere iscritta ed esplicita, pena di decadenza anche nel caso di contabilità provvisoria, e per qualsiasi pretesa anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto, del capitolato speciale e dell'elenco prezzi.
2. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta, tuttavia, tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.
3. L'esame di tali riserve avverrà, in via di massima, a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi. L'eventuale anticipato esame di esse o di parte di esse che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di fare, non infirma il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.
4. A seguito dell'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore regolarmente formulate nei modi sopra citati.
5. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, le controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 240 del D.lgs. n.163/2006, dell'art.149 del D.P.R. n. 554/99 e dalle altre vigenti disposizioni, per quanto non in contrasto con l'art. 240 suddetto.
6. In tale evenienza il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di **accordo bonario**. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale d'accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
7. La procedura di cui al comma 6 è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 6 sono dimezzati.
8. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 5, 6 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'articolo 241 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163/2006 nonché degli articoli 149 e 150 del D.P.R. n. 554/1999 e degli articoli 33 e 34 del D.M. n. 145/2000.
11. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### ART. 62 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **ART. 63 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatteggi al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.



## CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### ART. 64 - ULTIMAZIONE - VERIFICA CON COLLAUDI DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI CERTIFICATO DI COLLAUDO - GARANZIE

#### 64.1 NORME GENERALI

1. Gli art. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210 del DPR 554/99 disciplinano il collaudo delle opere.
2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario e redige, senza alcun ritardo, il **certificato di ultimazione**, verbalizzando in un unico contesto e in contraddittorio con l'Appaltatore, l'avvenuta fine dei lavori in tempo utile ovvero se con quale ritardo da riportarsi come penale nello Stato. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1668 C.C., nel caso in cui la verifica provvisoria rilevi difetto dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In caso di mancato ripristino, l'Amministrazione ha diritto di eseguirlo direttamente, addebitandone l'onere all'Impresa ed incamerando le cauzioni e/o le ritenute di garanzia.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

#### 64.2 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

#### 64.3 - ACCETTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le pre-

scrizioni, al riguardo, presenti nel D.M. n. 145/2000, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., e tutta la normativa specifica.

2. L'Appaltatore è tenuto a presentare, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi dei precedenti articoli, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
3. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione Lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

#### 64.4 - COLLAUDI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI

1. Le specifiche modalità per il collaudo degli impianti sono riportate nelle relazioni tecniche e nei capitolati speciali di specifiche tecniche relativi alle opere impiantistiche facenti parte integrante del contratto.
2. L'installazione sarà sottoposta alle prove seguenti:
  - prove da effettuarsi in corso d'opera, anche presso le officine dell'Appaltatore e dei subfornitori;
  - prove da effettuarsi a lavori ultimati e durante il periodo di garanzia;
  - prove in sede di collaudo per la consegna definitiva.
3. Dette prove saranno eseguite in conformità alle norme vigenti. Le prove saranno effettuate eventualmente sotto controllo di un Collaudatore nominato dal Committente ed in presenza dell'Appaltatore che metterà a disposizione il personale, gli strumenti e tutto il materiale necessario. L'energia elettrica, l'acqua e quanto occorrente per il funzionamento delle installazioni, saranno a carico dell'Appaltatore. Il collaudo definitivo complessivo avrà anche lo scopo di esaminare accuratamente l'impianto al fine di constatare la perfetta consistenza e la piena efficienza di ogni loro parte agli effetti della consegna definitiva. Se qualche prova non desse risultato soddisfacente, la Ditta dovrà, entro un periodo che sarà indicato tassativamente dal Collaudatore, provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per superare il collaudo e ciò senza alcuna remunerazione.
4. Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili l'Amministrazione potrà rifiutare gli impianti in parte o nella loro totalità. L'Appaltatore dovrà allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti. Qualora questo periodo trascorra infruttuosamente, l'Amministrazione provvederà direttamente a effettuare i lavori addebitandone i costi dell'Appaltatore.

#### 64.5 - FASI DEI COLLAUDI E DELLE PROVE

1. Periodo di messa a punto: fatto salvo quanto previsto nelle specifiche degli impianti, a lavori ultimati avrà inizio un periodo di prova della durata di 1 (uno) mese, durante il quale l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le prove necessarie, alla regolazione ed alla messa a punto delle varie componenti strutturali, di finitura facenti parte dei lavori. Queste prove saranno gestite dal personale dell'Appaltatore che dovrà assicurare tutte le operazioni di manutenzione, pulizia e di sostituzioni necessarie. Al termine del periodo di prova, i lavori dovranno essere lasciati in perfetto stato e consegnati, in contraddittorio, all'Amministrazione che manterrà le sue riserve. Nel caso in cui tali lavori non potessero essere collaudati o se una qualsiasi apparecchiatura o materiale non fosse conforme a quanto richiesto, **la consegna subirà un ritardo e ciò, quindi, provocherà un ritardo sui termini di tempo precisati nel verbale di fine lavori.**

2. Periodo di funzionamento normale dei collaudi. Alla consegna preliminare con riserve, dopo il periodo di messa a punto, farà seguito un periodo di funzionamento normale che avrà la durata di 5 (mesi) mesi. Rientrano inoltre negli oneri a carico dell'Appaltatore la verifica generale delle opere e dei suoi componenti e cioè tutto ciò si rendesse necessario per dare i lavori in perfetto stato di funzionamento. Se durante questo periodo si dovessero riscontrare anomalie, la D.L. potrà esigere, dopo la riparazione, la ripetizione delle prove. In questo periodo l'Appaltatore dovrà inoltre addestrare il personale incaricato dal Committente all'esercizio degli impianti e dovrà fornire al Committente i documenti necessari all'esercizio ed alla manutenzione. La consegna avrà luogo al termine del periodo indicato, se i lavori saranno ultimati ed in regolare stato di funzionamento e se la costruzione sarà in condizioni tali da consentire un apprezzamento valido sulle installazioni.

Prima della consegna si procederà ad un esame dettagliato delle installazioni ed alle prove preliminari: l'esito favorevole di queste operazioni sarà condizione indispensabile per la presa in consegna provvisoria.

In occasione dei controlli dovranno essere presentati tutti i regolamentari certificati di prova.

Infatti si potrà richiedere all'Appaltatore di effettuare qualunque prova di resistenza o altro sulle parti di impianto eseguite, senza che lo stesso possa rifiutarsi o sottrarsi.

Si procederà ad un esame generale e dettagliato delle opere realizzate e ad una verifica della loro conformità ai disegni di progetto, agli schemi di principio imposti, al Capitolato ed alle norme e regolamenti in vigore.

All'atto della consegna saranno consegnati ai responsabili dell'esercizio tutti gli attrezzi ed utensili, nonché tutte le dotazioni di rispetto delle attrezzature e dei macchinari previsti.

#### 64.6 - COLLAUDO E ULTIMAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

1. Dopo l'esito favorevole dei collaudi come indicato, le opere saranno consegnate regolarmente all'Amministrazione e rilevati dal suo personale incaricato. Se il collaudo non avesse esito favorevole la consegna sarà rinviata sino a che l'Appaltatore apporterà le modifiche necessarie.
2. Durante il collaudo l'Appaltatore dovrà condurre a sue spese le varie parti componenti i lavori con proprio personale, purché di gradimento dell'Amministrazione.  
Sino alla presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore conserverà la responsabilità sulle opere anche nel caso in cui la loro gestione sia affidata a personale incaricato dall'Amministrazione. L'Appaltatore dovrà in ogni caso essere informato delle eventuali sostituzioni realizzate.

#### 64.7 - CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. A seguito del Collaudo con esito favorevole, entro 30 (trenta) giorni sarà redatto un apposito Certificato di Collaudo attestante l'esatta realizzazione delle opere, così come indicato nelle documentazioni contrattuali e normative (art. 199 del D.P.R. n. 554/99).

#### 64.8 - GARANZIA DELLE OPERE

1. Nell'arco di tempo intercorrente tra la data di emissione del certificato di Collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del collaudo stesso, l'appaltatore è tenuto a garantire tutte le opere eseguite per le difformità e i vizi che si dovessero manifestare, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo. A tale fine, la liquidazione della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui all'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, come definito nell'art.35 del presente capitolato speciale.
2. In applicazione dell'art. 1669 del C.C. l'appaltatore è tenuto a garantire le opere realizzate, da rovina totale o parziale ovvero da gravi difetti che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, per un periodo di 10 anni.  
In particolare le garanzie riguarderanno:

- 1) garanzia decennale sulla durabilità (difesa dagli agenti atmosferici) delle superfici esterne dei manufatti in cemento;
  - 2) garanzia decennale su pavimenti in ceramica, legno e pietra naturale contro rigonfiamenti e distacchi dalla sottostante caldana;
  - 3) garanzia decennale contro le possibili infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e dalle terrazze;
  - 4) garanzia decennale contro infiltrazioni di acqua piovana di qualsiasi paramento esterno eseguito dall'impresa;
  - 5) garanzia decennale degli impianti secondo quanto specificato negli appositi capitoli delle specifiche tecniche.
3. Se durante il periodo di garanzia si verificasse un'avaria, la cui riparazione spettasse all'Appaltatore, sarà redatto un verbale circostanziato che sarà notificato all'Appaltatore stesso. Se l'Appaltatore non provvederà alla riparazione nel termine impostole dalla Direzione Lavori, l'avaria sarà riparata d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso.
4. **A lavori ultimati l'Impresa è tenuta alla perfetta pulizia delle opere eseguite e a consegnare per la futura manutenzione le quantità di elementi ripetitivi:**
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - pavimenti                           | mq. 2 per ogni 100 mq posati e per ogni diverso tipo, min. mq 2 |
| - rivestimenti                        | mq. 1 per ogni 50 mq posati " " " " min. mq 1                   |
| - zocolature                          | ml. 2 per ogni 200 ml posati " " " " min. ml 2                  |
| - doghe e pannelli per controsoffitti | nr. 1 per ogni 25 mq posati " " " " min. nr 1                   |
- Nei casi di forniture limitate di elementi particolari, l'Appaltatore provvederà alla fornitura di alcuni elementi di scorta da concordare con il Direttore dei Lavori. Detti materiali, contenuti entro cassette, saranno depositati nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori su suggerimento dell'Ufficio Tecnico per le future necessità di manutenzione.
5. Il costruttore, a copertura delle suddette garanzie si impegna nei seguenti modi:
- A) garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, fino alla data di assunzione di carattere definitivo del collaudo, a riparare e/o a sostituire gratuitamente entro 30 giorni dall'accertata denuncia di danno da parte del Committente, quelle parti che per la qualità di materiali o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'utilizzatore, da casi fortuiti o da forza maggiore;
  - B) per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniranno garanzie specifiche, queste saranno trasferite al Committente.

#### 64.9 - USO ANTICIPATO DELLE OPERE

1. **La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 200 del D.P.R. n. 554/1999.**
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
6. L'uso anticipato delle opere, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà avvenire senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi.

7. Entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

## CAPO 13 - NORME FINALI

### ART. 65 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - DECRETI - REGOLAMENTI

1. Nello sviluppo delle attività di costruzione l'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme contenute nei documenti facenti parte del contratto, ogni altra norma di legge nazionale o regionale, decreti vigenti o che siano emanati in corso d'opera e che abbiano applicabilità con il lavoro in oggetto, compresi i regolamenti e le norme esistenti nel Comune di Bergamo in materia urbanistica, edilizia ed igiene.
2. All'Appaltatore spetta l'obbligo dello sviluppo, ove necessario, dei dettagli costruttivi e di cantiere nonché tutte le verifiche di calcolo e dimensionali sulle strutture come meglio indicato negli specifici art. (vedi anche Capitolo specifiche tecniche allegato) ma anche per tutti gli impianti onde verificare prima dell'esecuzione il buon risultato finale e il rispetto delle indicazioni progettuali e delle norme vigenti.
3. E' parte integrante di questo Capitolato Speciale la lettera di invito della gara d'appalto.
4. Inoltre, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato, l'appalto é soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti o disposizioni ministeriali, vigenti o che saranno emanate durante l'esecuzione dei lavori.
5. In particolare l'Impresa dovrà prestare attenzione alle norme contenute nelle seguenti leggi o decreti:
  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. n.163/2006.
  - Il Regolamento della legge quadro sui lavori pubblici D.P.R. n. 554/1999;
  - Il Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche edito dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. n. 145/2000;
  - Il Capitolato Programma Tipo per Impianti di Riscaldamento e Condizionamento del Ministero LL.PP.;
  - Il Capitolato Programma Tipo per Impianti Igienico Sanitari del Ministero LL.PP.;
  - Il Capitolato Programma Tipo per Impianti Elettrici del Ministero LL.PP.;
  - Il R.D. 23/5/1924 n.827 e successive integrazioni e modifiche;
  - La Legge n. 741 del 10/12/1981: "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche";
  - Le norme igienico-sanitarie italiane e locali;
  - Il Regolamento e le prescrizioni del Comune di Bergamo;
  - Le norme per il collaudo degli Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento;
  - Tutte le disposizioni che regolano gli appalti dipendenti dall'Amministrazione dei LL.PP. se ed in quanto non sono in contrasto con il presente Capitolato;
  - Tutte le leggi e decreti riguardanti la sicurezza, l'antifortunistica, la prevenzione incendi e l'abbattimento delle barriere architettoniche e specificatamente il D.Lgs. n. 81/2008;
  - Le Leggi 186/76 e 46/90, le norme CEI e le normative comunitarie CEE;
  - Legge n. 1086;
  - Legge 46/90;
  - Legge 10/91;
  - Il DPR 246/93 "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione";
  - Tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel presente capitolato ivi compresi quelle contenute nelle specifiche tecniche degli impianti;
  - Tutte le normative di competenza dei VV.F. e tutte le normative di competenza ISPELS;
  - Il D.M. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
  - Dovranno essere rispettate le norme UNI ed in mancanza di queste, le norme DIN, relative ai lavori da eseguire.

- Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni e le direttive della Regione Lombardia.

#### ART. 66 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica o in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### ART. 67 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### ART. 68 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito su pubblica via n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. Formati e caratteristiche costruttive del tabellone saranno concordate sulla base più specifiche richieste date dal Direttore dei Lavori all'atto esecutivo.

TABELLA «C»	<b>CARTELLO DI CANTIERE</b> articolo 68
-------------	--

Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE <b>LAVORI DI .....</b>	
Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. ____ del _____	
<b>Progetto esecutivo:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	
<b>Direzione dei lavori:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	Progetto esecutivo e direzione lavori impianti <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>
Coordinatore per la progettazione:	

Coordinatore per l'esecuzione: \_\_\_\_\_

Durata stimata in uomini x giorni: \_\_\_\_\_

Notifica preliminare in data: \_\_\_\_\_

Responsabile unico dell'intervento: \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL PROGETTO:** \_\_\_\_\_

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:** \_\_\_\_\_

**ONERI PER LA SICUREZZA:** \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL CONTRATTO:** \_\_\_\_\_

gara in data \_\_\_\_\_, offerta di Euro \_\_\_\_\_ pari al ribasso del \_\_\_ %

Impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori dell\_ cat\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_,000.000)

\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_,000.000)

\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_,000.000)

direttore tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>In Euro</i>

**Intervento finanziato con fondi del .....(ovvero intervento finanziato con .....)**

inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico dell'Azienda

Telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ http://www.\_\_\_\_\_.it E-mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.it

## ART. 69 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## ART. 70 - MANODOPERA

1. Prima dell'inizio dei lavori e durante il corso degli stessi l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (tenendone fotocopia in cantiere) la seguente documentazione: l'elenco aggiornato del personale presente in cantiere e relativamente a tali soggetti:
  - a) copia dei libri matricola;
  - b) fotocopia della comunicazione d'assunzione;
  - c) copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile.Nel caso in cui ricorra al subappalto dovrà ottemperare agli stessi adempimenti relativamente ai dipendenti della ditta subappaltatrice.  
Qualora l'appaltatore opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione lavori comunicherà l'inadempienza al Committente, e direttamente tramite la Committenza stessa, che effettuerà la segnalazione all'Ispettorato del lavoro.
2. Il quadro della percentuale presunta della manodopera in relazione alle varie categorie generali e specializzate in cui è suddiviso il lavoro in relazione alla classificazione definita dal D.P.R. n. 34/2000 è riportato nella tabella "A" allegata e parte integrante del presente capitolato speciale.
3. Ad ogni stato di avanzamento e dopo l'ultimazione dei lavori, e per suo tramite le subappaltatrici, l'appaltatore, su richiesta del direttore dei lavori, invieranno agli enti preposti e per conoscenza alla D.L. una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, relativa al numero di ore complessive lavorate e al monte salari dell'opera oggetto dell'appalto.  
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del D.L. pena la sospensione della liquidazione dello stato d'avanzamento e/o stato finale dei lavori.  
All'atto della presentazione del conto finale la stazione appaltante farà una comparazione tra quanto denunciato e risultante dalle dichiarazioni, e quanto era l'incidenza presunta sopra definita.  
Nel caso di scostamento per difetto superiore al 30% tra l'incidenza ipotizzata e quella denunciata, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante una relazione contenente le motivazioni che hanno portato a tale scostamento.  
In quest'ultimo caso, la stazione appaltante invierà agli Enti preposti la documentazione e la richiesta di indagine per accertare se si sia verificata evasione contributiva verso gli Enti previdenziali, di assicurazione sociale e verso la Cassa Edile.
4. L'impresa aggiudicataria dell'appalto e le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi alla Cassa Edile della provincia ove le stesse hanno la sede ovvero alla Cassa edile della provincia ove è ubicato il cantiere nei casi previsti dalla legge o dai contratti nazionali di lavoro. La ditta è tenuta a fornire alla Cassa Edile della provincia dove la stessa ha sede, a scopo informativo, nei casi previsti dalla legge, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasferiti.

-----